

PROTOCOLLO D' INTESA
tra la
PREFETTURA DI BRINDISI – UTG DI BRINDISI
e il
COMUNE DI CAROVIGNO
PER LA LEGALITA' FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NELL'ATTIVITA'
URBANISTICO - EDILIZIA

L'anno duemila ventidue il giorno sedici del mese di giugno nella sede della Prefettura di Brindisi, il Prefetto Dott.ssa Carolina BELLANTONI, in rappresentanza della Prefettura di Brindisi e la Commissione Straordinaria ex art. 143 del D.lgs. 267/2000 nelle persone dei Commissari straordinari dott.ssa Maria Rosaria MAIORINO, dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI, dott. Michele ALBERTINI in rappresentanza del Comune di Carovigno

PREMESSO

- che con DPR 12/03/2021, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11/03/2021, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Carovigno per la durata di diciotto mesi, a norma dell'art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, procedendo contestualmente, ai sensi del successivo articolo 144 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente;
- che l'organizzazione criminale mafiosa, come hanno evidenziato i recenti provvedimenti e come comprovato anche dalle recenti inchieste giudiziarie, manifesta la tendenza ad affermare la propria presenza sul territorio comunale;
- che quanto sopra richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;
- che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
- che con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti sopra soglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;
- che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore

dei pubblici appalti;

- che il Ministero dell'Interno con circolare in data 20 maggio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";

- che nella stessa circolare viene rilevato che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria (Corte di giustizia delle Comunità Europee sentenze 12/07/2001, causa C. 399/98 e 21/02/2008 causa C. 412/04) gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale, che ne garantisce la frizione collettiva; da qui, la necessità per l'amministrazione procedente di acquisire, nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori della convenzione di lottizzazione, la pertinente documentazione antimafia;

- che con circolare in data 8 settembre 2014 il Ministero dell'Interno ha dettato indicazioni specifiche riguardanti l'individuazione del soggetto legittimato a richiedere la legittimazione antimafia nei confronti dei soggetti che stipulano convenzioni di lottizzazione e degli esecutori delle opere cd a scomputo;

- che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

- che l'attività urbanistico-edilizia appare strettamente connessa alla materia degli appalti, come di recente ha evidenziato anche l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

- che in particolare, è stato precisato come occorra una selezione mutuata dalla materia contrattual-pubblicistica per affidare i lavori concernenti le opere di urbanizzazione, collegate al permesso di costruire o comunque agli interventi di tipo urbanistico ed edilizio;

- che è stato riscontrato, in ogni caso, come spesso nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti sottosoglia, si possano annidare tentativi di infiltrazione malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

- che il settore dell'attività urbanistico-edilizia è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e mafiosa;

- che si pone quindi l'esigenza di estendere lo strumento pattizio in materia di appalti pubblici, anche ai settori sopra evidenziati dell'edilizia privata e dell'urbanistica;

- che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e il Comune di Carovigno promuovendo azioni finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, anche con particolare riguardo ai settori dell'urbanistica e dell'edilizia privata;

- che la Regione Puglia ha approvato la legge regionale 28 marzo 2019, n. 14 recante "Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza";

RITENUTO che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Carovigno e la Prefettura di Brindisi del presente "**Protocollo d'intesa per la legalità**", finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione anche all'attività urbanistico – edilizia delle cautele antimafia, nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto, in ragione dell'entità e tipologia dell'intervento, riservandosi in tutti gli altri casi il ricorso alla comunicazione antimafia;

VISTO:

- Il Codice antimafia di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

DATO ATTO che, con nota n. 11001/119/7/13 del 18 maggio 2022, il Ministero dell’Interno ha espresso il proprio nulla osta alla stipula della presente Intesa.

TUTTO CIO’ PREMESSO, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE

Art. 1 - Finalità

Mediante la sottoscrizione del presente protocollo di Intesa per la legalità, le parti intendono estendere i controlli antimafia anche al settore dell’attività edilizia ed urbanistica, al fine di incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle relative e correlate procedure.

Art. 2 – Controlli antimafia

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell’esecuzione dei lavori, il Comune acquisirà tutti i dati delle imprese e dei soggetti contraenti o richiedenti i titoli urbanistico-edilizi con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, così come espressamente indicato all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.

Art. 3 – Informazioni antimafia

Il Comune di Carovigno, nell’ambito del procedimento urbanistico ed edilizio, si impegna a richiedere alla Prefettura, attraverso la consultazione della B.D.N.A., le informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 nei seguenti casi:

- Per tutti i soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione, nonché per tutti i titolari di permesso a costruire convenzionato (ex art. 28 bis del D.P.R. 380/2001), mediante il quale i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (cd. opere a scomputo). Quanto sopra anche nel caso in cui i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l’esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell’ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà, per obbligo di legge ai sensi dell’art. 100 del citato D.Lgs. 159/2011 ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori e/o dei soggetti richiedenti il titolo, qualsiasi sia il valore degli stessi;
- Per tutte le richieste di PdC (Permesso di Costruire) e/o per tutte le SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), quando gli interventi negli stessi previsti superano i 300 metri cubi, relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio;
- Per tutte le richieste di PdC (Permesso di Costruire) e/o per tutte le SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), riguardanti gli interventi di valore superiore a € 70.000,00 per i quali non è applicabile il criterio della volumetria; a titolo esemplificativo e non esaustivo ricorre tale fattispecie per le seguenti opere: piscine pertinenziali, impianti sportivi, parcheggi privati e/o ad uso pubblico ecc.; il tal caso il valore dell’intervento dovrà essere asseverato da tecnico

abilitato a mezzo perizia e/o computo metrico estimativo; la richiesta va effettuata relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio;

- A prescindere dai metri cubi e/o dal valore, per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali, commerciali e, in genere, in tutte le aree destinate ad insediamenti produttivi. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; la richiesta va effettuata relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio.

Art. 4 – Comunicazione antimafia

Ai fini della verifica mediante “comunicazione antimafia”, il Comune si impegna ad acquisire autocertificazione antimafia nei seguenti casi:

- Per tutte le richieste di PdC (Permesso di Costruire) e/o per tutte le SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), quando gli interventi negli stessi previsti non superano i 300 metri cubi, relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio
- Per tutte le richieste di PdC (Permesso di Costruire) e/o per tutte le SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), riguardanti gli interventi di valore non superiore a € 70.000,00 per i quali non è applicabile il criterio della volumetria; a titolo esemplificativo e non esaustivo ricorre tale fattispecie per le seguenti opere: piscine pertinenziali, impianti sportivi, parcheggi privati e/o ad uso pubblico ecc.; anche in tal caso il valore dell'intervento dovrà essere asseverato da tecnico abilitato a mezzo perizia e/o computo metrico estimativo;

L'autocertificazione va acquisita relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio.

L'amministrazione si riserva di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011, qualora specifiche caratteristiche dell'intervento e/o contingenti valutazioni lo rendessero necessario.

Art. 5 – Rilascio della documentazione antimafia

Prima di richiedere l'informativa antimafia o di avviare il procedimento per l'acquisizione della comunicazione antimafia il Comune verificherà se la ditta risulti iscritta nelle white list della Prefettura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Nel caso debba essere formulata richiesta in Prefettura, si applicano i termini previsti dall'art. 92, comma 2, primo e secondo periodo del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Nei casi di motivata e comprovata urgenza, connessa alla tutela della pubblica incolumità, da inserire nel titolo edilizio, si applica il termine previsto dall'art. 92, comma 3 del sopracitato decreto legislativo 159/2011.

Quando la Prefettura emette la comunicazione ostativa e/o accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, emettendo informativa ostativa, il Comune non procede alla sottoscrizione degli atti di cui al precedente art. 3, né al rilascio dei titoli abilitativi, provvedendo altresì alla sospensione o revoca della SCIA.

Nel caso in cui la società, l'impresa o la persona fisica nei cui riguardi devono essere rilasciate le comunicazioni e/o informazioni abbiano la sede legale/residenza nel territorio di altra Provincia, il

Comune inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente; dette richieste saranno segnalate, mediante report trimestrale, alla Prefettura di Brindisi ai fini dell'attività di monitoraggio afferente il presente protocollo.

Art. 6 - Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, il Comune inserisce negli schemi delle convenzioni urbanistiche apposite clausole che prevedono che i suddetti atti siano sottoposti a condizione risolutiva qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Per i titoli edilizi nella comunicazione degli adempimenti da effettuarsi da parte del committente per il rilascio o perfezionamento del titolo, il Comune inserisce apposita clausola con la quale si informa delle verifiche prescritte dal presente protocollo.

Art. 7 - Efficacia giuridica

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate nel presente protocollo di legalità, il Comune ne curerà l'inserimento nelle convenzioni urbanistiche, oltre che nei titoli di cui sopra.

La presente Intesa di legalità ha la durata di anni (cinque) decorrenti dal giorno della sottoscrizione; alla scadenza, le parti si impegnano a valutare i risultati ottenuti e, ove ritenuti positivi, il protocollo si intenderà rinnovato per ulteriori cinque anni.

LE PARTI

Il Prefetto di Brindisi
f.to Carolina BELLANTONI

La Commissione Straordinaria
Dott.ssa Maria Rosaria MAIORINO
Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI
Dott. Michele ALBERTINI